

LIII SEDUTA

(Pomeridiana)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1956

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

INDICE

Commissione legislativa (4*) (Sui lavori):

MACALUSO *	1389
PRESIDENTE	1390
BONFIGLIO *, Assessore all'industria ed al commercio	1390
Interpellanze:	
(Annunzio)	1387
(Per lo svolgimento urgente):	
COLAJANNI	1387
PRESIDENTE	1388, 1389
TAORMINA	1388
ALESSI, Presidente della Regione	1389

Interrogazioni:

(Annunzio)	1385
(Per lo svolgimento urgente):	
CORTESE	1386
PRESIDENTE	1386
BONFIGLIO *, Assessore all'industria ed al commercio	1386
(Per l'annunzio):	
CARNAZZA	1390
PRESIDENTE	1390

Mozioni:

(Annunzio):	
PRESIDENTE	1390, 1391
MONTALTO	1391
LO GIUDICE, Assessore alle finanze	1391

(Per l'annunzio):	
RUSSO MICHELE	1389
PRESIDENTE	1389

Proposta di legge (Annunzio di presentazione):

Proposta di legge: «Modifiche alla legge di riforma agraria» (79):

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	1391, 1394, 1395, 1399, 1401
	1402, 1403, 1404, 1405, 1408
OVAZZA	1392, 1395, 1398, 1405

FRANCHINA *	1392, 1402, 1403, 1406
CELI, relatore	1394, 1403, 1404, 1405
MILAZZO *, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste	1394, 1396, 1401, 1405, 1406
LO MAGRO *	1395
MARULLO *	1395, 1405
ALESSI *, Presidente della Regione	1397, 1403, 1404
CU ZARI, Presidente della Commissione	1400
CIPOLLA *	1404, 1405
STRANO	1408
(Votazione nominale)	1402
(Risultato della votazione)	1402

La seduta è aperta alle ore 17,55.

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Recupero, D'Antoni e Occhipinti Antonino, in data 27 gennaio 1956, hanno presentato la proposta di legge: «Nuovo ordinamento della condotta medica in Sicilia» (158).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interrogazione presentata alla Presidenza.

MAZZOLA, segretario:

«All'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere se non ritiene di accogliere

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

la richiesta avanzata dalle organizzazioni dei lavoratori zolfiferi di nominare una commissione tecnica, di cui facciano parte i rappresentanti dei lavoratori stessi, per accertare le cause e le responsabilità delle esplosioni di *grisou* alla miniera Giumentarello, che sono costate la vita a tre operai ed il ferimento di molti altri lavoratori». (307) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

RENDÀ - COLAJANNI - MACALUSO - CORTESE.

Per lo svolgimento urgente di una interrogazione.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è stata testè annunciata una interrogazione presentata dai colleghi Renda, Macaluso e dal sottoscritto, riguardante i luttuosi avvenimenti svoltisi nella miniera Giumentarello, di proprietà dei signori Ajala. Si chiede nella interrogazione se il Governo ritenga opportuno accogliere la richiesta dei lavoratori di detta miniera, di nominare una commissione tecnica di inchiesta, di cui facciano parte i rappresentanti dei lavoratori stessi, per accertare le cause e le responsabilità che hanno determinato le esplosioni del *grisou* nella miniera. Questi fatti luttuosi hanno avuto una profonda ripercussione nella provincia di Caltanissetta e nei centri minerari della Sicilia, data anche la loro gravità, che coinvolge aspetti di natura penale. Per illustrare questi fatti e per sentire il parere del Governo, noi chiediamo che l'interrogazione venga svolta prima della chiusura della sessione. Noi, trattandosi di un caso così grave, ci appelliamo alla particolare sensibilità del Governo, in ordine ad uno stillicidio di omicidi bianchi, che si vanno consumando nelle miniere di zoifo della Sicilia. La vigilanza paritetica, quale è richiesta dagli operai, rispecchia quello che è lo spirito di un articolo della stessa legge di polizia mineraria, che ancora resta impugnata. Pertanto, a norma dell'articolo 133 del regolamento interno, chiediamo a Vostra Signoria di voler riconoscere alla interrogazione il carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo parere sulla richiesta dell'onorevole Cortese.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Il Presidente della Regione, a nome del Governo, ha fatto pervenire alle famiglie delle vittime il segno tangibile della sua solidarietà. Da parte mia, ho dato immediate disposizioni al Distretto minerario di inviare sul posto dei funzionari onde accettare le cause che hanno determinato lo scoppio del *grisou*. Pertanto, essendo ancora in corso una inchiesta tecnica, il Governo non ritiene opportuno nominare altre commissioni. D'altra parte, l'onorevole Renda è al corrente dell'andamento dei lavori; non vorrei, quindi, ripetere la frase del Presidente Alessi « *electa una via etc.* ». Contemporaneamente al lavoro che stanno svolgendo i funzionari del Distretto minerario, l'autorità giudiziaria, per conto suo, sta svolgendo un'inchiesta. Stando così le cose, occorre ormai attendere, con calma, il giudizio della competente autorità. Pertanto, il Governo non ritiene opportuno accogliere la richiesta, di costituire una commissione di inchiesta.

MACALUSO. Vi sono stati tre morti! Perché non sono in galera i responsabili, se il caso è così chiaro?

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Non appena pverranno i rapporti del Distretto minerario, potremo decidere sulla questione.

Il Governo, pertanto, intende rinviare lo svolgimento della interrogazione al turno ordinario.

PRESIDENTE. A turno ordinario significa alla sessione prossima.

MACALUSO. Alla sessione prossima? Interpelliamo, allora, l'Assemblea.

CORTESE. Non possiamo lasciare decidere all'Assemblea?

PRESIDENTE. Su questo punto il regolamento non ammette che si interPELLI l'Assemblea. Il Governo ha risposto; ne prendiamo atto. Pertanto, a norma dell'ultimo comma

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

dell'articolo 133 del regolamento interno, resta stabilito che l'interrogazione sarà svolta al suo turno ordinario.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze presentate alla Presidenza.

MAZZOLA. segretario:

« Al Presidente della Regione, per avere notizie sugli avvenimenti di Partinico.

L'arresto di braccianti, organizzatori sindacali e dello scrittore Danilo Dolci, per avere essi messo in evidenza lo stato di « aggressiva » miseria popolare, ha suscitato nella Regione e fuori un imponente movimento di indignazione, il quale, mentre conforta chi non da ora, ma da giorni lontani e vicini, ha chiesto doverosi interventi degli organi regionali chiama tutti i settori dell'Assemblea regionale ad assumere precise responsabilità di fronte ai fatti che tanta commozione hanno suscitato. » (38)

TAORMINA.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'industria ed al commercio, per sapere:

1) quali tempestivi provvedimenti intendano prendere per porre fine all'annosa drammatica situazione dei lavoratori delle miniere del bacino zolfifero del Nisseno, costretti a ripetute manifestazioni per rivendicare il loro diritto ai salari ancora corrisposti in umilianti anticipazioni;

2) quali iniziative concrete sono state prese o si intendono prendere alla luce di ventilate iniziative del Governo centrale, intese ad imporre la vendita di quantitativi di zolfo a prezzo internazionale a certe industrie nazionali per favorire, a solo scapito dell'industria zolfifera, il collocamento dei prodotti sui mercati esteri;

3) quali passi sono stati effettuati al fine di scongiurare il ventilato proposito di importazione di zolfo estero ed ovviare al relativo ricatto avanzato dagli organi governativi nei confronti della produzione zolfifera costretta o da costringere a vendere sotto costo con gravissime ripercussioni sulla econo-

mia isolana e conseguente problema sociale. » (39) (L'interpellante chiede lo svolgimento con la massima urgenza)

OCCHIPINTI ANTONINO.

« Al Presidente della Regione:

1) per conoscere se intende intervenire, avvalendosi dei poteri derivantigli dall'articolo 31 dello Statuto, perchè siano adottate misure disciplinari a carico dei funzionari di polizia che hanno ingiustamente proceduto all'arresto dello scrittore Danilo Dolci e di alcuni lavoratori e dirigenti sindacali che chiedevano il rispetto del diritto al lavoro, sancito dall'articolo 4 della Costituzione, nel corso di una pacifica dimostrazione dei lavoratori disoccupati di Partinico che protestavano contro l'inerzia delle autorità di fronte alle tragiche condizioni di miseria delle popolazioni della zona, aggravate dalla prolungata e dilagante disoccupazione.

I lavoratori di Partinico hanno chiesto e chiedono immediati interventi del Governo nazionale e di quello regionale per un organico programma di opere pubbliche, fra le quali la costruzione della diga sullo Jato ed i lavori di sistemazione dei bacini montani della zona, da anni approvati con decreto ministeriale.

2) per conoscere se il Governo ha proceduto all'adozione degli indilazionabili provvedimenti di emergenza imposti dalla drammaticità della situazione, e se intende preparare e realizzare al più presto un programma di opere pubbliche per promuovere la rinascita economica della zona. » (40)

COLAJANNI - MONTALBANO -
VARVARO - VITTORE LI CAUSI
GIUSEPPINA - MACALUSO - CI-
POLLIA - MARRARO - MESSANA.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Per lo svolgimento urgente di interpellanze.

COLAJANNI. Chiedo di parlare per illustrare i motivi che giustificano l'urgenza del-

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

la interpellanza testè annunziata e per chiedere se il Governo è disposto a trattarla subito o, al massimo, domani.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, l'urgenza del problema è sottolineata dalla drammaticità della situazione di Partinico; drammaticità, ieri riflessa dal tragico fenomeno del banditismo, che richiamò sulla situazione della zona l'attenzione nazionale, e sulla quale oggi, invece, si riflette la luce di una azione solidale, unitaria, delle masse, spinte da bisogni assillanti, azione nella quale trova rilievo l'intervento generoso dello scrittore Danilo Dolci. Noi pensiamo che il Presidente della Regione debba intervenire con urgenza, avvalendosi dei poteri che gli conferisce l'articolo 31 del nostro Statuto, non solo perché le forze di polizia, travisando i fatti avvenuti, ... (commenti)

PRESIDENTE. Onorevole Colajanni, non tratti il merito dell'interpellanza.

COLAJANNI. (Onorevole Presidente, non lo tratto: spiego le ragioni dell'urgenza)... hanno ingiustamente proceduto agli arresti, ma anche perchè si ha motivo di temere il peggio: noi avevamo chiesto che il Presidente della Regione, avvalendosi dei suoi poteri, ritirasse le forze di polizia dalla zona; le forze di polizia erano state ritirate, ma ora sono tornate. Si aggiunga il fatto gravissimo del foglio di via obbligatorio disposto contro il maestro Goffredo Fofi di Gubbio, che insegnava l'alfabeto ai bambini del Borgo di Dio, con la inverosimile motivazione «che non percepiva emolumenti».

PRESIDENTE. La prego, onorevole Colajanni, di non trattare il merito in questa sede, ma di limitarsi soltanto alla rappresentazione della urgenza dello svolgimento della sua interpellanza. La prego, pertanto, di concludere.

COLAJANNI. Concludo senz'altro, onorevole Presidente. Pertanto, noi riteniamo che l'interpellanza si debba discutere subito e che il Governo debba condividere questa nostra esigenza. In questo momento, tutta l'opinio-

ne pubblica italiana rivolge la sua attenzione sulla situazione di Partinico, sulla Sicilia. Ma noi dobbiamo, in questa nostra Assemblea, discutere di questo problema, non soltanto per appagare l'attesa della opinione nazionale, particolarmente commossa dalla situazione di Partinico e dagli avvenimenti drammatici che lì si sono svolti, ma perchè l'urgenza dei problemi angosciosi deve essere assolutamente presente alla coscienza di tutti noi deputati di questa Assemblea legislativa del popolo siciliano.

Pertanto, noi chiediamo che il Governo voglia pronunciarsi e voglia far sapere all'Assemblea se accetta la nostra istanza di discutere, anche domani, la nostra interpellanza.

TAORMINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAORMINA. Signor Presidente, nella seduta di ieri nel sollecitare l'annuncio della mia interpellanza, ho rilevato che fin dal dicembre scorso avevo presentato, assieme allo onorevole Russo Michele, una interrogazione riguardante la situazione di Partinico e l'attività di Danilo Dolci, oggi in carcere.

Il contenuto della odierna interpellanza si riallaccia a quello della interrogazione.

Nel chiedere oggi la discussione con urgenza della interpellanza, non posso non rilevare, ancora, che male aveva fatto il Governo a non tenere conto di quella mia interrogazione.

Infatti, se il Governo, a suo tempo, si fosse occupato del problema da me denunciato, avrebbe sicuramente determinato, in quel di Partinico, una situazione non produttiva di quella, tanto grave, da noi ora denunciata e che ha richiamato il massimo interessamento di tutta la Nazione.

Sarebbe strano che la Camera discutesse la questione di Partinico prima di noi. Mi auguro che ciò valga ad esortare il Governo regionale a dare una risposta immediata.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 138 del regolamento interno, invito l'Assemblea a voler consentire che le interpellanze numero 38 e numero 40, vertenti sullo stesso oggetto, possano essere svolte contemporaneamente.

Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

Invito il Presidente della Regione a dichiarare, a norma dell'articolo 137 del regolamento interno, se consente che le interpellanze siano svolte subito o nella seduta successiva.

Ricordo che, a norma dello stesso articolo, il Presidente della Regione, non più tardi della seduta successiva a quella odierna, può dichiarare se e quando intende rispondere.

Ricordo ancora che, sempre a norma dello stesso articolo 137, se il Governo dichiara di respingere l'interpellanza o di rinviarne lo svolgimento oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

ALESSI, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il regolamento mi dà il diritto di rimandare alla seduta successiva la decisione se intenda o meno rispondere alle interpellanze degli onorevoli Colajanni e Taormina; tuttavia, non mi avvalgo di questo diritto. Il tema che viene in discussione, attraverso l'interpellanza, induce il Governo a chiarire le sue posizioni al riguardo; nè, del resto, esso ha alcun timore ad affrontare la discussione, anche perchè vuole che le responsabilità relative siano assunte da tutte le parti secondo i giudizi diversi che noi abbiamo.

Desidero, però, fare notare una cosa. Le interpellanze hanno due direttive, se ho ben compreso; l'una riguarda l'arresto di Danilo Dolci e di altri cittadini, seguito da denuncia; l'altra riguarda la questione sociale della popolazione di Partinico.

Per quanto attiene la prima direttiva, non posso dare alcuna risposta fintantochè l'autorità giudiziaria non abbia emesso il suo giudizio al riguardo.

Infatti, in uno stato retto a democrazia con sovranità di poteri autonomi, come non è lecito all'autorità giudiziaria inserirsi nel nostro dibattito politico e nel processo legislativo, così ad un rappresentante del potere esecutivo non è dato di ingerirsi nel giudizio che sta per dare l'autorità giudiziaria.

A tale proposito, ricordo ai colleghi della sinistra un caso in cui mi si obbligò a leggere alcune dichiarazioni contenute in un verbale di ispezione; l'indomani, i giornali della sinistra pubblicarono, a grandi titoli, che aveva violato la libertà democratica, che vieta a chiunque di fare delle anticipazioni sui

giudizi che dovrà emettere il potere giudiziario.

Io allora presi atto dell'avvertimento, sottolineando, però, che le notizie mi erano state espressamente richieste.

Circa la seconda direttiva, cioè per quel che concerne la questione sociale rappresentata nell'interpellanza stessa, il Governo non ha alcun motivo di rinviare il dibattito, che non ritiene affatto pericoloso, ma intende anzi chiarire le idee a coloro che leggono notizie non sempre esatte.

Desidero, però, avvertire gli onorevoli interpellanti che, accettando la discussione in Assemblea, resta escluso che l'argomento possa essere trattato, come in un primo tempo convenuto, nel mio Gabinetto, appunto perchè non ho due cose diverse da dire: « *electa una via, non datur recursus ad alteram.* »

Il Governo, pertanto, è disposto a trattare le interpellanze, sempre limitatamente alla ultima parte, nella seduta pomeridiana di venerdì.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che le interpellanze abbinate saranno svolte nella seduta pomeridiana di venerdì prossimo.

Per l'annuncio di una mozione.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, mi permetto fare, rispettosamente osservare a Vostra Signoria che una mozione, da me presentata ieri, relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Enna, non è stata oggi annunciata. Chiedo, quindi, che tale mozione venga annunciata nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, la mozione sarà annunciata nella seduta di domani.

Sui lavori della 4^a Commissione legislativa.

MACALUSO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Onorevole Presidente, l'arti-

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

colo 25 del nostro regolamento interno, allo ultimo comma, dice: « La Commissione pre-senta le relazioni entro trenta giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamata a riferire ».

L'articolo 58 dice: « Qualora non possa presentarsi la relazione nel termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 o nell'al-tro più breve che avesse fissato precedente-mente l'Assemblea, il Presidente della Com-missione deve comunicarne i motivi al Pre-sidente della Assemblea medesima ».

« Questi, nella prima seduta successiva, in forma l'Assemblea, la quale può concedere una proroga o provvedere alla nomina di apposita commissione per l'esame del dise-gno di legge o della proposta di legge in conformità al disposto dell'articolo 19. »

Poichè il disegno di legge sull'industrializ-zazione, da più di tre mesi, si trova in Com-missione, e poichè la relativa discussione pro-cede con una lentezza veramente impressio-nante, chiedo che venga nominata una com-missione speciale per l'esame del disegno di legge stesso.

Vorrei, poi, chiedere se il Presidente della Commissione per l'industria ha motivato la ragione di questo grave ritardo e se Ella, signor Presidente, ha accordato una proroga.

Ragioni politiche di grande attualità mi in-ducono a fare queste domande.

Questa mattina, infatti, in un corsivo ap-parso sul quotidiano *Sicilia del Popolo* in ri-sposta ad un articolo del giornale *L'Orta del Popolo* dal titolo « Un miliardo a primavera », abbiamo letto delle allusioni circa l'approva-zione o meno di questo disegno di legge. Chie-do, pertanto, a norma di regolamento, che il disegno di legge venga subito in discussione in Assemblea, in modo che con un ampio di-battito si possano subito chiarire tutte le po-sizioni dei vari settori politici e si possa ave-re dal Governo una parola chiara su questo spinoso problema.

PRESIDENTE. Debbo informare l'Assem-blea che l'onorevole Presidente della Com-missione per l'industria, finora, non ha pre-sentato alcuna comunicazione con la quale indichi i motivi del ritardo. Assicuro, pertan-to, che solleciterò il Presidente della Com-missione perché chiarisca i motivi del ritar-do e chieda la prescritta proroga. Io stesso, a suo tempo, intervenendo in Commissione,

ho fatto presente la necessità dell'urgente esame di questo disegno di legge. Preciso, infine, all'onorevole Macaluso che non avrei po-tuto concedere alcuna proroga, perché il re-golamento non me ne dà il diritto.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Onorevole Presidente, l'accordo preso con i capi-gruppo, di tenere per la cor-rente settimana due sedute al giorno ha, evi-dentemente, intralciato i lavori di tutte le commissioni.

La Commissione per l'industria, infatti, convocata per oggi per continuare l'esame del disegno di legge sull'industrializzazione, non ha potuto tenere seduta perché i suoi com-ponenti sono impegnati in Assemblea. Pur-troppo, onorevoli colleghi, non si possono fa-re contemporaneamente due cose.

Se si vuole che le commissioni continuino a lavorare, è necessario riesaminare la deli-berazione presa dai capi-gruppo; diversamen-te, per necessità, le commissioni debbono so-spendere la loro attività.

MACALUSO. La scorsa settimana l'Assem-blea non ha tenuto alcuna seduta; eppure, la Commissione per l'industria si è riunita una sola volta.

Per l'annunzio di una interrogazione.

CARNAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA. Onorevole Presidente, in da-ta 1° febbraio ho presentato una interroga-zione relativa al comportamento del Questo-re di Ragusa; finora non è stata annunziata. Desidererei sapere i motivi di questo man-cato annunzio.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Car-nazza che la sua interrogazione sarà annun-ziate domani.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segre-tario di dare lettura della mozione presentata alla Presidenza.

MAZZOLA, segretario:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che l'ordinanza per incarichi e supplenze delle scuole elementari della Regione siciliana per l'anno scolastico 1955-56 non prevede la valutazione del servizio prestato nelle scuole materne per quanto riguarda:

a) le maestre in possesso del titolo di abilitazione rilasciato dalle scuole magistrali;

b) le maestre in possesso del diploma rilasciato dalla Sezione materna della Scuola di magistero professionale della donna « Principessa di Piemonte » di Roma;

c) le maestre in possesso dell'attestato di abilitazione rilasciato alle maestre prive di diploma che, avendo prestato almeno cinque anni di servizio in una scuola materna entro il 1932-33, superarono la prova di un corso differenziale autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione;

d) le maestre prive di titolo che, in servizio nelle scuole materne, vi avevano prestato un decennio di opera lodevole entro il 31 ottobre 1931;

tenuto conto che le maestre che si trovano nelle condizioni di cui sopra, secondo la legislazione sulla scuola materna, attualmente in vigore, sono in possesso del titolo legale o equipollente ai fini dell'insegnamento nelle scuole materne;

impegna il Governo regionale

a modificare l'ordinanza per gli incarichi e le supplenze nella scuola elementare della Regione siciliana nel senso che sia consentita la valutazione del servizio per gli anni passati e per il corrente alle maestre interessate. » (12)

GRAMMATICO - MONTALTO - BUTTAFUOCO - MANGANO - SEMINARA.

PRESIDENTE. Sulla determinazione della data della discussione invito il proponente a manifestare il suo pensiero.

MONTALTO. A nome degli altri firmatari, chiedo che la mozione sia discussa al turno ordinario.

PRESIDENTE. Cioè alla prima seduta utile della prossima sessione. Quale è il parere del Governo?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge di riforma agraria » (79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge di riforma agraria », di iniziativa dell'onorevole Lo Magro.

Ricordo all'Assemblea che sono stati già approvati gli articoli 1 e 2 e che si è iniziata la discussione dell'articolo 2 bis del nuovo testo proposto dalla Commissione. La discussione su tale articolo era stata sospesa nella seduta precedente poiché era emersa la necessità di apportare qualche modifica alla formulazione dell'articolo. Rileggono, pertanto, lo articolo 2 bis:

Art. 2 bis.

La proprietà complessiva soggetta a conferimento a norma della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si determina con riguardo al momento della entrata in vigore della presente legge.

Le esclusioni e le esenzioni dal computo e dal conferimento previste dal titolo III della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si applicano tenendo a base le classificazioni di cui allo articolo 2 della presente legge.

Le provvidenze previste dall'articolo 25 della predetta legge 27 dicembre 1950, n. 104, si applicano anche ai terreni oggetto della presente legge che risultano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ed in quanto compresi in piani o progetti già approvati.

Do anche lettura degli emendamenti presentati a questo articolo e già annunziati nella seduta precedente:

-- dall'Assessore all'agricoltura, alla boni-

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

fica ed alle foreste, onorevole Milazzo:
sostituire all'articolo 2 bis il seguente:

Art. 2 bis.

Per la esenzione dal conferimento previsto dal primo comma dell'articolo 25 della citata legge di riforma agraria si ha riguardo alla condizione dei terreni al 25 ottobre 1955. Sono, altresì, esenti dal conferimento i terreni oggetto della presente legge che risultino destinati alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica, se ed in quanto compresi in piani o progetti già approvati;

— dagli onorevoli Ovazza, Cortese, Denaro, Strano e D'Agata;

sopprimere il primo ed il terzo comma dell'articolo 2 bis.

Comunico, altresì, che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti all'articolo 2 bis:

— dagli onorevoli Franchina, Russo Michele, Bosco, Calderaro e Denaro;

sostituire nel primo comma alle parole: « con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge » le altre: « con riguardo allo stato della medesima alla data del 25 ottobre 1955 »;

sostituire al secondo comma il seguente: « Per i terreni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'esenzione dal conferimento di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, avrà riferimento al momento della prima emersione dei terreni. »;

sopprimere il terzo comma.

— dagli onorevoli Celi, Nigro, Lanza, Lo Magro e Ovazza;

sostituire al secondo comma il seguente: « La esenzione dal conferimento di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si applica ai terreni di cui all'articolo 1 della presente legge che al 25 ottobre 1955 si trovavano nelle condizioni di cui al comma b) del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1950, n. 104. »;

— dagli onorevoli Marullo, Pettini, Majo-

rana della Nicchiara, Mazza e Pivetti:
aggiungere il seguente comma:

« I terreni oggetto della presente legge che risultano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica, se ed in quanto compresi in piani o progetti già approvati, vanno esclusi a tutti gli effetti dall'asse di computo. »

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Onorevole Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo del primo e del terzo comma dell'articolo 2 bis.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchina, per illustrare i suoi emendamenti.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta precedente ho illustrato le ragioni per cui sono contrario alla formulazione dell'articolo 2 bis proposta dalla Commissione nonché all'emendamento proposto dal Governo. Voglio ora brevemente riassumere i motivi che mi hanno indotto a chiedere la soppressione del terzo comma.

Tanto il nuovo testo della Commissione quanto l'emendamento del Governo partono, secondo me, dal criterio erroneo di aggiungersi alla legge di riforma agraria, la quale, oltre ad appagare esigenze di carattere sociale, commina sanzioni ai proprietari assenteisti che debbono subire lo scorporo in conseguenza, appunto, di questa loro carenza nelle colture e nella produzione. Le esclusioni e gli esoneri di determinati terreni dal computo per lo scorporo trovano la loro ragione d'essere nella considerazione che non si potevano colpire nella stessa misura anche colcro che avessero fatto ordinamenti colturali, opere di canalizzazione, che avessero, cioè, anche se non in forma perfetta, stabilito condizioni culturali certamente superiori rispetto a coloro che non avevano compiuto alcuna opera nella loro proprietà.

La proposta di legge in esame, invece, riguarda quei terreni che sono emersi in conseguenza di ingenti spese fatte col pubblico denaro. Ben diverso è, quindi, il concetto che

sta a base della legge di riforma agraria, da quello che sta a base di questa proposta di legge.

Ora, se si dovesse accettare l'articolo 2 bis nel nuovo testo formulato dalla Commissione, che fa riferimento alle condizioni dei terreni al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, peggio ancora, l'emendamento proposto dal Governo, che prevede la esclusione dal conferimento in base alle disposizioni contenute nell'articolo 25 della legge di riforma agraria, che si richiama al precedente articolo 24, io credo che il provvedimento in discussione finirebbe col risultare una autentica beffa; tanto più che, come ho detto stamane, si sa in partenza che circa 350 ettari saranno destinati all'invaso, circa 300 ettari hanno già formato oggetto di alienazione o di contratto di enfiteusi alla data del 25 ottobre 1955; mentre i rimanenti 400 ettari, dei terreni emersi, senza dubbio, nella loro quasi totalità verrebbero ad essere esclusi dal conferimento attraverso le molteplici possibilità di esenzione offerte dagli articoli 24 e 25 della legge di riforma agraria.

Ecco perchè, ai fini del conferimento, col mio primo emendamento, propongo che si tenga conto della consistenza dei terreni alla data del 25 ottobre 1955. Dal 25 ottobre ad oggi, e soprattutto fino all'entrata in vigore della nuova legge, si potranno creare delle opere dirette a stabilire ordinamenti colturali, canali improvvisati per la irrigazione, pretese messe in scena per stabilire una destinazione della coltura ad ortaggi, con evidente frode alla stessa legge.

Il secondo emendamento riguarda il secondo comma dell'articolo 2 bis. L'onorevole Majorana della Nicchiara mi faceva osservare che tale emendamento rappresenta una irrisione, in quanto, all'atto dell'emersione, non c'era né terreno a coltura arborea, né terreno a coltura irrigua. Il secondo comma, in sostanza, intende ribadire il concetto che — ad eccezione dei terreni marginali, che, al momento dell'emersione, abbiano potuto formare oggetto di particolari colture arboree o ad agrumeti —, i terreni effettivamente emersi in seguito al prosciugamento del lago di Lentini non possono essere esclusi dal conferimento.

Se l'onorevole Majorana della Nicchiara — il quale, da qui a poco, dirà che emendamenti di questo tipo possono costituire insulto alla intelligenza dell'Assemblea; cosa che è ben

lungi dalla mia intenzione, in quanto io della Assemblea ho un alto concetto —, mi volesse prestare attenzione, comprenderebbe il motivo per cui tale emendamento non costituisce insulto alcuno alla intelligenza dell'Assemblea.

Infatti, quando parlo di terreni emersi, intendo riferirmi a quelli emersi in seguito al prosciugamento ottenuto mediante l'impiego del pubblico denaro; questi terreni, è pacifico, dovranno formare oggetto di conferimento. Qualora, però, in quella zona grigia, non bene identificata, di terreni marginali, che esistevano prima del prosciugamento, fossero state effettuate delle colture particolari al fine di incrementare la produzione, è evidente che per tali terreni varranno le cause di esclusione dal conferimento previste dalla legge di riforma agraria.

Con il terzo emendamento si chiede la soppressione del terzo comma, perchè, a mio avviso, esso è superfluo. Credo sia ovvio, infatti, che debbano essere esclusi dal conferimento quei terreni che, eventualmente, potranno essere espropriati in conseguenza dell'esecuzione di opere pubbliche, perchè, là dove l'interesse pubblico ponga l'esigenza di una espropria, non vi è bisogno alcuno di dire, preventivamente, che quel terreno non potrà formare oggetto di conferimento. La costruzione di un invaso, ad esempio, rappresenta una esigenza attuale e non certo avveniristica; per cui è evidente che gli organi preposti all'esecuzione di questa legge si guarderanno bene dal disporre il conferimento, e quindi l'assegnazione, dei terreni interessati, per poi espropriarli.

Ma, anche se si dovesse verificare una ipotesi di questo genere, nulla vieta che, in conseguenza di quella che può essere stata una assegnazione errata, si possa dar luogo alla espropria per procedere alla costruzione di opere pubbliche. Ecco perchè, a mio avviso, il terzo comma è superfluo: quando questi terreni serviranno, chiunque ne fosse il detentore, il proprietario o il conduttore, l'interesse pubblico prevarrà e si potrà procedere all'espropria mediante la famosa legge sulla espropriazione per pubblica utilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celi, per illustrare il suo emendamento sostitutivo del secondo comma.

CELI. relatore. La legge 27 dicembre 1950, numero 104, prevede alcune esenzioni dal conferimento, limitate alle condizioni del terreno, quali risultavano al 7 giugno 1950. Pertanto, se noi approvassimo la legge senza alcun particolare riferimento alle esenzioni dal conferimento, nessuno di questi terreni potrebbe fruire di tale beneficio.

In seguito a quanto detto dall'onorevole Assessore all'agricoltura, abbiamo ravvisato la opportunità di estendere l'esenzione dal conferimento, anche ai terreni che, alla data del 25 ottobre 1955, si trovavano nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 25 della legge di riforma agraria. Questi sono i motivi che ci hanno indotto a presentare l'emendamento, che, del resto, nella sua formulazione, è molto chiaro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'Assessore all'agricoltura ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2 bis. Ove egli insistesse, dovrei porlo in votazione per primo, appunto perché sostitutivo dell'intero articolo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Gli emendamenti presentati dagli onorevoli Franchina ed altri e Celi ed altri sono dettati da una sfiducia o, meglio, da una preoccupazione nei riguardi dell'organo esecutivo, circa l'applicazione dell'articolo 24 della legge di riforma agraria. Essi temono che un richiamo ai terreni boschivi, ai terreni ceduti gratuitamente per il rimboschimento, ai terreni inculti produttivi, possa dar luogo a qualche esclusione. In effetti, questa preoccupazione, questa sfiducia all'organo esecutivo, al Governo, non avrebbe ragione di essere, poiché questa famosa proposta di cessione gratuita di terreni, per dieci anni, per praticarvi il rimboschimento, deve essere accertata dall'Amministrazione regionale, dal Governo regionale.

Posso assicurare che, proprio in questo caso e per la posizione stessa del terreno emerso dopo il prosciugamento del lago di Len-

tini, non c'è ancora alcuna intenzione di provvedere a rimboschimenti.

Si teme ancora che il riferimento alle lettere a), b) e c) dell'articolo 25 della legge di riforma agraria — cioè i terreni indicati nell'articolo 24, per l'intera estensione, quelli boschivi, gli inculti produttivi, quelli a coltura arborea specializzata, quelli in cui sono state interamente realizzate le condizioni previste dalla legge del 1940 e quelli irrigui dotati di opere di canalizzazione — possa dar adito a qualche sotterfugio. Devo dire, per dovere del mio ufficio, che è indubbio che per i terreni che effettivamente presentano impianti stabili irrigui, etc., il riconoscimento ci sarà, ma per quelli che non li presentano non ci sarà affatto. Da parte del Governo, c'è l'intendimento fermo, risoluto, di applicare la legge di riforma agraria nelle sue prescrizioni, cioè impianti irrigui stabili, colture arboree ormai accertate, etc..

Ho voluto dire queste cose, non per indurre i colleghi a ritirare i loro emendamenti, ma per dimostrare che, effettivamente, non sussiste la ragione di queste loro preoccupazioni.

Debo, in particolare, dire all'onorevole Franchina che non è esatta la sua tesi, per cui non dovrebbe essere consentita l'esenzione dal conferimento per gli impianti di frutteti. A suo avviso, questa esenzione, che era giustificata nella legge di riforma agraria, in questa legge particolare, per le terre emerse dal lago di Lentini, non si giustificherebbe, in quanto la situazione sarebbe diversa. No, onorevole Franchina: anche in questo caso, la esenzione è volta a garantire i lavori di miglioria eseguiti dai contadini di Lentini che hanno acquistato i terreni. E' proprio questo lavoro che noi vogliamo garantire. Quindi, non è vero che per questa legge non sussista la ragione che ci guidò nello stabilire le esenzioni previste dall'articolo 25 della legge di riforma agraria. Non comprendo, pertanto, perché si voglia ignorare un principio che si ritenne valido allora, nel 1950, e che è ancor più valido ora, nel 1955: si tratta sempre di lavori di miglioria eseguiti dagli acquirenti dei terreni.

LO MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

LO MAGRO. Onorevole Presidente, io sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Milazzo. A parte il fatto che sono firmatario, assieme agli onorevoli Celi ed altri, di altro emendamento, faccio osservare all'onorevole Milazzo, quale rappresentante del Governo, che la formulazione dell'emendamento da lui presentato è intesa non tanto a puntualizzare la data del 25 ottobre 1955, quanto a richiamare in vita le cause di esonero dal conferimento previste dall'articolo 25 della legge di riforma agraria. Debbo dire, inoltre, che, nel caso del lago di Lentini, una serie di opere di ricerca d'acqua, di canalizzazione e, quindi, di messa a coltura irrigua, in realtà è stata effettuata, più che per i fini propri della legge di riforma agraria, a fini speculativi, in quanto (e ho richiamato questo concetto in occasione della discussione generale) i proprietari del terreno hanno fatto delle opere di ricerca d'acqua, imponendo, poi, a coloro che hanno preso in affitto o che hanno acquistato i lotti del terreno stesso, di acquistare a 28 lire il metro cubo l'acqua che essi avevano rinvenuto attraverso determinate opere di ricerca, nonché l'obbligo di non ricerca d'acqua. Il che, sostanzialmente, sposta il concetto delle opere per le quali la legge di riforma agraria stabilisce le esenzioni dal conferimento a favore dei proprietari. Infatti, mentre con la legge di riforma agraria si intendeva porre un esonero, quasi a titolo di premio, nei confronti dei proprietari che avessero fatto determinate opere e intendessero migliorare la coltura agraria, nella specie noi abbiamo delle opere di ricerca di acqua e di irrigazione che non servirebbero, in effetti, in quanto destinati, come è stato a tuttogi, al solo ed unico fine di potere vendere l'acqua ai contadini affittuari e ai piccoli compratori.

Stando così le cose, a me pare che la formulazione ampia dell'emendamento del Governo, che fa riferimento a tutti i casi previsti dall'articolo 25 della legge di riforma agraria, non si adatti al caso concreto.

Colgo l'occasione, essendo l'argomento connesso, per sostenere l'opportunità di accettare, invece, l'emendamento firmato dall'onorevole Celi e da me, che restringe la possibilità dell'esonero dal conferimento al solo caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 25, cioè a quello di colture arboree specializzate.

Per questi motivi, sono contrario all'emen-

damento del Governo ed insisto, invece, per l'accettazione dell'emendamento Celi ed altri.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevole Presidente, dichiaro di essere favorevole all'emendamento del Governo, la cui posizione trovo esattamente coerente con le dichiarazioni finora fatte; cioè, che la legge deve corrispondere, per una sua esigenza giuridica e morale, ai principi sancti dalla legge di riforma agraria. Trovo strana, infatti, la proposta dell'onorevole Lo Magro di limitare l'esonero dal conferimento al solo caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 25 della legge di riforma agraria. Molto più giusta, invece, è la linea indicata dal Governo, il quale dice: determinati principi o si accettano integralmente o si respingono. O noi, quindi, sulla base di quanto è stato già legiferato dall'Assemblea ed applicato dai precedenti governi, seguiamo, anche in questo caso, il principio di consentire le esenzioni previste dall'articolo 25 della legge di riforma agraria, o lo respingiamo. Non possiamo dire: il principio l'accettiamo solo in parte, perché sarebbe questo veramente uno strano modo di legiferare e la legge perderebbe il suo carattere di generalità e ne assumerebbe uno particolaristico, con effetti deleteri che farebbero perdere alla legge stessa il suo prestigio e ne frustrerebbero l'applicazione.

Per queste considerazioni, mi dichiaro favorevole alle esenzioni previste dall'articolo 25 della legge di riforma agraria così come sono proposte dal Governo con il suo emendamento.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Milazzo ha rilevato che gli onorevoli Franchina ed altri e Celi ed altri, nel predisporre i loro emendamenti, sono stati mossi da un certo senso di sfiducia nei riguardi del Governo. Vorrei subito dire che queste preoccupazioni dell'onorevole Milazzo non sono fondate. Le nostre preoccupazioni sono di ben altro tipo. Noi, obiettivamente, temiamo che il dettato dell'articolo

25 della legge di riforma agraria si presti ad errori, come può avvenire ed è anche avvenuto. Quindi, non sfiducia al Governo, ma sfiducia al medo in cui possono essere applicate queste norme. Condivido, al riguardo, quanto ha detto l'onorevole Lo Magro.

Per quanto, poi, si riferisce alle opere irrigue, vorrei fare rilevare che negli atti di cessione dei terreni a privati abbiamo riscontrato delle clausole molto singolari. Con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno o dell'Ente di riforma agraria, si sono scavati dei pozzi; di queste opere si avvantaggiano i privati non solo direttamente, ma anche dimostrandolo, per l'esenzione dal conferimento, che nei loro terreni vi sono impianti stabili di irrigazione.

Ma vi è ancora di più.

Nei contratti che i vecchi proprietari del Biviere hanno stipulato con i piccoli proprietari, sono state inserite delle clausole di questo tipo: « i piccoli proprietari hanno l'obbligo di scavare nuovi pozzi, concedendo ai vecchi proprietari tutta l'acqua di esubero a quella strettamente necessaria per l'irrigazione del piccolo fondo. » In questo modo, si verrebbe a verificare il caso che altri terreni godrebbero dei benefici di cui all'articolo 25 della legge di riforma agraria solo perché coloro che hanno comprato la terra a carissimo prezzo, l'hanno fornita di acqua.

Per questo, e non per i motivi addotti dall'onorevole Milazzo, noi siamo contrari allo emendamento proposto dal Governo; per ciò abbiamo presentato i nostri emendamenti, con cui si salva inequivocabilmente la sostanza.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Celi, Nigro, Ovazza, Franchina e Lo Magro hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 2 bis Milazzo il seguente periodo: « La suddetta esenzione è condizionata alla ultimazione delle opere entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Col mio precedente intervento ho voluto spiegare il significato degli emendamenti Franchina ed altri e Celi

ed altri. Non ho, però, dichiarato di respingerli né di accettarli. Io ho detto che insistivo nel mio emendamento. Debbo ora intrattenermi su un argomento di capitale importanza.

In quel di Lentini si è prosciugato un lago, ma dovrà crearsi un invaso, tanto necessario a quella zona. Debbo ora dire che l'avere tolto quanto da me proposto circa la inconfondibilità dei terreni necessari per l'opera pubblica se ed in quanto contenuta nei progetti già presentati, è qualcosa di una gravità eccezionale, perché mette l'Assemblea in condizioni di non volere le opere pubbliche, di non volere questo invaso.

Sin dai tempi dei Borboni, si pensava di restringere il lago, banchinandolo ed aumentandone il livello, appunto per togliere molta estensione all'acquitrino e rendere possibile la formazione di un laghetto di livello tale da consentire l'irrigazione dei terreni vicini. Debbo precisare che si tratta di costruire un serbatoio ove raccogliere l'acqua da destinare all'irrigazione, riducendo così di molto la spesa. L'acqua per l'irrigazione, dovendo essere sollevata ad una certa altezza, costerebbe all'utente lire 25 il metro cubo; costruendo, invece, il serbatoio, verrebbe a costare circa lire cinque il metro cubo. Sono, questi, argomenti tecnici sui quali non vi possono essere divergenze e che devono indurci a pensare che non si può affatto « mollare » il terreno occorrente per la costruzione dell'invaso, che servirebbe, altresì, come da molti è stato fondatamente sostenuto, a mitigare la temperatura autunnale, evitando quelle gelate tanto nocive all'agricoltura.

Come vedete, onorevoli colleghi, vi sono mille ragioni che inducono il Governo a far sì che al lago, ora prosciugato, subentri un serbatoio. Pertanto, ai terreni esonerati dal conferimento per i motivi di cui all'articolo 25 della legge di riforma agraria, cioè ai terreni che sono stati trasformati, sono da aggiungere i terreni che devono essere destinati alla costruzione di questo serbatoio.

Comunque, per fugare le apprensioni di alcuni colleghi, ho preparato un emendamento sostitutivo di quello da me in precedenza presentato, e che concorderò con la Commissione. Credo di essere riuscito così a conciliare i tre principi: 1) l'esonero dal conferimento per i terreni di cui alla lettera b) dell'articolo 25 della legge di riforma agraria, cioè per

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

i terreni a coltura arborea specializzata; principio sul quale credo non vi siano dubbi da parte della maggioranza dell'Assemblea; 2) lo esonero dei terreni destinati alla costruzione del serbatoio; 3) un termine di tre anni per la realizzazione dell'opera stessa, e ciò al fine di togliere a qualche collega della Commissione, la preoccupazione che l'opera pubblica possa non realizzarsi e che, quindi, ne possa venire un beneficio ai proprietari.

Aggiungerei, pertanto, alla fine del mio emendamento, dopo le parole: « se ed in quanto compresi in piani o progetti già approvati », le seguenti: « e se ed in quanto l'opera pubblica si realizzi entro tre anni ».

L'articolo 2 bis risulterebbe, quindi, così formulato: « La esenzione dal conferimento, di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, si applica ai terreni, di cui all'articolo 1 della presente legge, che al 25 ottobre 1955 si trovavano nelle condizioni di cui al comma b) del predetto articolo 25. Sono, altresì, esenti da conferimenti i terreni oggetto della presente legge che risultino destinati all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, se ed in quanto compresi in piani e progetti già approvati e se ed in quanto l'opera pubblica si realizzi entro tre anni dalla data della promulgazione della presente legge ».

In questo modo l'Assemblea, stabilendo un termine, accelera l'esecuzione dell'opera pubblica e garantisce l'esenzione dal conferimento a quei terreni che saranno destinati alla costruzione del serbatoio.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Milazzo ha chiarito alcuni aspetti tecnici e produttivistici del suo emendamento. Io desidero ribadire ulteriormente il punto di vista politico del Governo. A tal fine devo dichiarare che la proposta, ancora non ufficiale, avanzata dall'onorevole Milazzo, tendente a coordinare i vari emendamenti presentati all'articolo 2 bis, per il Governo ha valore se ed in quanto l'Assemblea sia unanime nello accettare questa che vorrei chiamare una so-

luzione di compromesso delle diverse tesi; altrimenti, il Governo non potrà che insistere sul suo primo emendamento sostitutivo dell'articolo 2 bis.

Più volte abbiamo chiarito che l'impostazione del Governo, sul problema che discutiamo, ha una duplice direttiva. In primo luogo, noi non intendiamo approvare una legge particolare per un determinato territorio o per determinate persone; siamo, quindi, assolutamente indifferenti circa la impostazione dei singoli articoli agli effetti particolari che la legge determina su questa o su quella persona, su questo o su quel determinato terreno. In secondo luogo, noi intendiamo la legge non come una deroga alla legge di riforma agraria, e nemmeno come un'eccezione, sibbene come un completamento; vogliamo, quindi, che tutti i principi affermati nella legge di riforma agraria vengano ribaditi, non già esclusi. Non intendiamo fare, come qualcuno avrà potuto dire fuori di quest'Aula, una legge di carattere particolare, ma una legge che interpreti, invece, tutti i principi della legge di riforma agraria e li applichi anche ai casi che non si erano potuti prevedere. Perciò, converrà qui brevemente ripetere i pilastri fondamentali della legge di riforma agraria, nettamente innovativa rispetto alla legge nazionale e rispetto alle leggi di altri paesi a regime democratico. Gli articoli 25 e 26 contengono la parte specialissima della nostra riforma fondiaria. L'articolo 26 ha introdotto, per la prima volta nella legislazione dei paesi retti a regime democratico, il limite territoriale della proprietà obiettiva, cioè quello dei 200 ettari. Perchè? Per un motivo di espoliazione? Non fu questo il principio che ispirò quanti sostenemmo la legge, anche se altri discussero su questa base. Per noi, la legge di riforma agraria è stata una legge di progresso e di giustizia sociale, non una legge di vendicazione o espoliazione; non ci interessò quel che si toglieva, ma quel che si dava, come si dava, perché si dava. Questa fu la perfetta discriminazione dell'orientamento del centro, che sostenne e votò, solo, la legge, contro altri gruppi che dibatterono il problema.

Perchè ed in quali casi abbiamo reso obbligatorio il limite superficiario alla proprietà? Non in ogni caso; ma quando si trattasse di zone latifondistiche: ecco il punto fondamentale. L'articolo 26, quindi, è una condanna per la proprietà assenteista ed un incoraggiamen-

to per coloro che danno alla terra, non solo il frutto dei loro risparmi, ma l'impegno di imprenditori; e perciò incoraggiamento per alcuni, condanna per altri. Ma questo articolo 26 seguiva l'articolo 25, che, invece, voleva segnare la caratterizzazione, rispetto alla legge di riforma agraria nazionale, e cioè non solo la difesa della trasformazione, ma l'incoraggiamento alla trasformazione.

Questi sono i principi fondamentali della nostra legge di riforma agraria e noi intendiamo rimanervi fedeli, senza preoccuparci degli effetti, che potrebbero essere danno si per alcuni cittadini che si sono trovati, per caso, in una situazione non considerata dalla legge di riforma agraria (e mi riferisco al settore della destra), ma senza nemmeno innovare i principi sanciti dalla legge stessa (e mi riferisco al settore della sinistra).

Ringrazio l'onorevole Marullo per avermi dato atto della mia coerenza difronte a questa legge. Io non calcolo, egregi colleghi, se con questo emendamento si ricavino dieci et tari in più o in meno, perché lo spirito della legge è di conservare e far progredire l'agricoltura dell'Isola, ma faccio una questione di rispetto del Governo e dell'Assemblea e di rispetto di tutti i siciliani, e non vado, volta per volta, a calcolare se convenga seguire un sistema piuttosto che un altro. Questo è il principio fondamentale politico della direttiva del Governo. Se la legge ci dà mandato di colpire il latifondo, siamo pronti (e fra breve ne avrete annunci di carattere concreto) a continuare l'attuazione della riforma agraria ed in particolare modo dell'articolo 26, ma senza tradire, per nulla, lo spirito dell'articolo 25 e senza pregiudicarlo.

E questo è lo spirito dell'emendamento: rendere salvo tutto ciò che, essendo ormai ri portato alla luce del progresso, non può e non deve essere conferito senza danno anche, fra l'altro, per i piccoli proprietari che hanno trasformato e che sono proprio, quasi tutti, coloro che hanno acquistato in base alla legge per la formazione della piccola proprietà contadina. Così anche per i casi di dotazione di opere stabili di canalizzazione.

Pensate a quello che potrebbe avvenire, essendo la legge di carattere generale (perchè, ripeto, non è la legge del Biviere, per noi: per noi è la legge di tutte le emersioni che potranno anche avvenire in seguito); pensate alla scompostezza del corso delle acque in

Sicilia, a tutto ciò che, in conseguenza, potrà avvenire, non dico a Pergusa, ma dovunque si potrà domani eseguire una canalizzazione, se dovesse sussistere il dubbio che, più tardi, nonostante le garanzie della legge, possa intervenire una legge eccezionale tardiva, che, con effetti retroattivi, riproponga la questione. Questo non gioverebbe alla fiducia che i cittadini siciliani devono avere nella stabilità della nostra legge ed al dovere che essi hanno di operare conseguentemente; creerebbe invece le condizioni perchè essi giustifichino l'inoperosità in cui talvolta cadono. Ed allora noi vogliamo terreemerse e bonificate e non leggi sommerse, ma leggi che emergano, e che, al pari di quelle in vigore, ne continuino la strada, che è stata così onorevolmente tracciata e di cui l'Assemblea regionale si è sempre vantata.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le affermazioni del Presidente Alessi non mi sembrano molto pertinenti al tema ed al punto in cui era la discussione. Se questi discorsi fossero fatti per spettatori, me ne renderei conto; ma qui, in Assemblea, stiamo discutendo la legge.

MACALUSO. Ci sono gli spettatori!

ALESSI, Presidente della Regione. Noi non abbiamo spettatori, non li conosciamo. Non vengono mai per noi; quando vengono, è perchè sono mobilitati da un solo settore: il suo, onorevole Macaluso. Noi non mobilitiamo né abbiamo spettatori, non ne conosciamo. (Anniati commenti - Richiami del Presidente)

MARULLO. E' un intervento responsabile che ha il pregio della chiarezza.

OVAZZA. Dicevo all'onorevole Alessi che il suo intervento, facondo e appassionato, mi è sembrato — mi consenta, onorevole Presidente — un po' fuori tempo e fuori argomento. Dobbiamo contestare alcune sue osservazioni. Quando Ella, onorevole Alessi, travisando anche il suo pensiero, afferma che non le interessa se una legge renda o non renda di-

ci o mille ettari, io non posso essere d'accordo con lei. La legge non può prescindere dagli effetti pratici, dei quali si deve tenere conto se si intende applicarla; diversamente, si può fare della poesia, per usare un termine elegante, o, per usare un termine meno elegante, della demagogia. Non credo che l'onorevole Alessi, trasportato dalla sua foga, abbia voluto affermare che una legge debba astrarre dai suoi effetti. Potremmo, allora, andarcene a casa, se noi astraessimo dai risultati. L'onorevole Alessi, in questa occasione, ci ha ripetuto che dobbiamo fare delle leggi generali e non delle leggi particolari; ma ci deve essere almeno una eccezione: noi dobbiamo fare alcune leggi particolari.

MACALUSO. In tutti i settori vedremo quante leggi particolari, *ad personam*, si sono fatte in questa Assemblea...

MARULLO. Voi passereste da una eccezione all'altra.

MACALUSO. ...d'iniziativa del Governo.

PRESIDENTE. Sarebbe auspicabile che non se ne facessero, neanche di iniziativa parlamentare.

OVAZZA. Debbo chiarire, particolarmente al Presidente dell'Assemblea, che intendo parlare di leggi necessarie, che debbano accompagnare e realizzare l'attuazione della legge generale. Non è la prima volta che, da parte nostra e anche da parte di altri settori e del Governo, si è affermato che una determinata norma, che è nello spirito della legge, non si può applicare perché vi è un difetto, una mancanza, e si rende necessario un completamento.

Non si possono rifiutare le leggi particolari, quando servano per attuare delle leggi generali, per evitare che queste non si applichino. Credo che siamo in un caso di leggi particolari. Qui si rifugge dalla forma per un complesso di motivi che non abbiamo ragione di ripetere; essenzialmente, una formulazione della legge consente che quei terreni risultino, ancora oggi, lago del Biviere; mentre, fin dalla emanazione della legge di riforma agraria, erano terreni agrari. Quindi, non

rifiutiamoci, onorevole Alessi, di considerare la necessità di alcune leggi particolari intese in questo senso.

A quale punto siamo arrivati nella discussione di questa proposta di legge? L'onorevole Milazzo ha presentato, questa mattina, un emendamento all'articolo 2 bis: sono stati presentati emendamenti anche da parte degli onorevoli Franchina e Celi. L'onorevole Milazzo ha detto che, in definitiva, egli poteva accettare, nella sostanza, l'emendamento al primo comma dell'articolo 2 bis, riportando la data al 25 ottobre; ed anche questo è un elemento che ha un suo precedente nella legge di riforma agraria. Quindi, a me pare che su questo punto, senza bisogno di fare una particolare polemica, l'onorevole Milazzo possa dire: accettiamo questo criterio precauzionale così come è stato accettato per la legge di riforma agraria.

Sul secondo punto, quello concernente lo esonero dal conferimento, l'onorevole Milazzo ha detto: io sono, nella sostanza, d'accordo nell'esonerare i terreni trasformati a coltura arborea o arbustiva. Quella esaltazione che lei ha fatto, onorevole Alessi, e che viene fatta un poco da tutti, delle opere di trasformazione e delle opere irrigue non è una lezione data a noi; potrebbe essere, invece, una lezione data a chi non fa queste opere, una lezione data a chi non ha curato che queste opere fossero fatte, anche quando non erano obbligatorie. L'onorevole Milazzo pensava che la nostra preoccupazione fosse dettata da scarsa fiducia nel Governo; noi speriamo di potere scartare questa ipotesi. Bisogna pur convenire che vi sono delle norme incerte, nel caso particolare; norme volute dall'esecutivo, molto incerte. Noi abbiamo fatto presente che vi sono delle opere di irrigazione fatte dallo E.R.A.S., con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, ed abbiamo affermato che non sarebbe giusto che da queste opere (che sono opere private) derivasse la possibilità di esentare dal conferimento i proprietari. Queste opere saranno utili per irrigare quei terreni, e questo è l'essenziale: ma non trasformiamo i terreni per avvantaggiare chi queste opere non ha fatto e questi terreni ha venduto. Abbiamo anche detto che alcune opere irrigue sono state fatte da chi ha comprato queste terre e che i proprietari si avvantaggiano dell'acqua di esubero.

Quindi, stringendo la questione, mi pare che l'onorevole Milazzo sia stato d'accordo sulla sostanza dell'emendamento al primo comma, nel modificare cioè i termini dell'applicazione della legge; per il secondo comma, condivide l'emendamento presentato dagli onorevoli Celi ed altri per consentire l'esclusione dal conferimento degli agrumeti. Non è d'accordo sul terzo emendamento presentato dall'onorevole Franchina. L'onorevole Milazzo dice: esentiamo dal conferimento i terreni che, in base a piani e progetti, sono destinati alla esecuzione di opere pubbliche. Noi siamo contro questa aggiunta di ulteriore esenzione dal conferimento, perché tutta la Sicilia è un campo di opere previste da piani e progetti, anche approvati, ma non eseguiti. Questa è la realtà: e non vorremmo che piani e progetti, anche approvati e poi non eseguiti, servano solo a costituire un privilegio, ad evitare gli scorpori dei terreni.

L'onorevole Milazzo sa che siamo stati d'accordo sulla costruzione di un invaso di minore superficie e maggiore capacità; sa che su questa questione fummo d'accordo nei piani di irrigazione fatti sin dal '46; quando lo E.R.A.S. era Ente di colonizzazione, li aveva previsti e aveva mantenuto questa soluzione, mentre altri, i proprietari, non volevano l'invaso col proposito di vendere. La esigenza di avere acqua attraverso gli invasi è stata da noi promossa e abbiamo interrogato il Governo quando avevamo elementi da cui dedurre che non si volesse costruire l'invaso per consentire ai proprietari di vendere i terreni. Se tutti noi abbiamo interesse che si faccia quell'invaso, i proprietari di quel terreno non l'hanno; essi hanno, invece, l'interesse di vendere e non hanno interesse alla irrigazione di terreni più a valle. Questo loro interesse è contrastante con quello pubblico, sia nel caso di esecuzione dell'invaso, sia nel caso di scorporo, come del resto la legge stabilisce.

Noi siamo contrari alla norma che, in previsione di opere future, consente ai proprietari dei terreni di sfuggire allo scorporo. Soltanto in una ipotesi subordinata chiediamo di mettere un termine o, meglio ancora, proponiamo di eseguire ugualmente lo scorporo; caso mai, per un certo periodo, si sospenda l'assegnazione. In definitiva, questo terreno o si scorpora oggi o si scorporerà domani, nell'ipotesi che sia destinato alla costruzione dell'invaso. Quindi, punto fondamentale è che

questo terreno destinato all'invaso o alla riforma agraria sia scorporato, espropriato, nell'una e nell'altra ipotesi. (E qui vorrei ripetere, per questa terza parte che ci interessa giustamente e che non dovrebbe farci riscaldare a freddo, che qui non recitiamo per nessuno).

Nel terzo comma — ripeto — dovremmo stabilire che, se si deve fare l'invaso, questi terreni debbono essere espropriati; se non si fa l'invaso, debbono essere utilizzati per l'assegnazione. Allora, trascuriamo l'evento futuro, a cui eventualmente provvederemo, quando si realizzerà; oppure (in ipotesi subordinata) scorporiamo, espropriamo come deve essere, nell'uno o nell'altro caso, e rinviamo per un certo periodo l'assegnazione. Credo che ciò sia logico; nè è il primo caso che si scorpori, si assegna e che poi sui terreni scorporati siano nate opere pubbliche; nè è da escludere — anzi il caso si è verificato, non per colpa del Governo, ma degli organi esecutivi della riforma agraria — che siano stati modificati i piani di scorporo per attribuire ai contadini proprio terreni destinati alla espropriazione per esecuzione di opere pubbliche.

La logica, quindi, consiglia di non fare i profeti nel provvedere per l'incerto futuro, perché l'espropriazione sarà sempre consentita. Subordinatamente, si scorpori e poi, caso mai, si ritardi di qualche breve tempo l'assegnazione.

CUZARI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

MARULLO. A titolo personale ?

CUZARI, Presidente della Commissione. Anche a nome di una leggera maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI, Presidente della Commissione. Vorrei dire che, in linea di massima, le considerazioni da cui ha preso le mosse l'emendamento originario del Governo, per distinguersi dagli emendamenti successivi, sono effettivamente rispondenti alla sistematica della legge, ma destano delle preoccupazioni. E infatti il Governo avrebbe presentato l'altro emendamento, che trova dissenziente parte

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

dell'Assemblea. Tuttavia, premesso che le agevolenze previste dalla legge fondamentale di riforma agraria non possono essere annullate così semplicemente in un caso specialissimo, quale è purtroppo quello che andiamo ad esaminare, mi sembra che si potrebbe trovare una formulazione tale da contemporaneare l'emendamento sostitutivo Celi ed altri, accettato dal Governo, con la seconda parte, relativa all'invaso, proposta dall'onorevole Milazzo. Proporrei, pertanto, la seguente formulazione: « L'esenzione dal conferimento di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, si applica ai terreni di cui all'articolo 1 della presente legge che al 15 febbraio 1955 si trovavano nella condizione di cui ai comma b), c) e d) del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1950, numero 104. Sono altresì esenti da conferimento i terreni oggetto della presente legge... » secondo la proposta dell'onorevole Milazzo. Questa data del 15 febbraio cui faccio riferimento potrebbe essere un *quid medium*, che potrebbe trovare il consenso generale, in quanto lo stesso onorevole Milazzo la introduce nello emendamento sostitutivo dell'articolo 5 ed, in sostanza, è la vera data di nascita di questa legge. Con questo dovrebbero essere fugate alcune preoccupazioni di alcuni settori e superata l'interpellanza, relativa all'argomento, presentata dall'onorevole Lo Magro. Praticamente, questo spostamento di termini potrebbe fugare il sospetto che, introducendo la data del 25 ottobre, si vogliano eccessivamente favorire coloro i quali, invece, avevano provveduto alla canalizzazione compiendo una opera utile all'agricoltura.

MARULLO. L'emendamento deve dire: « esclusi » non « inclusi ».

CUZARI, Presidente della Commissione. Propongo questa soluzione come intermedia, sia per superare uno scoglio che deve essere superato, sia, soprattutto, per non venire ad incidere su quella che è stata la linea della riforma agraria, così come ha detto bene il Presidente della Regione.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione propone, in sostanza, di modificare l'emendamento Celi ed altri, nel senso di estendere la esclusione dal conferimento ai terreni che si trovassero, oltreché nelle con-

dizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, anche nelle condizioni previste dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, cioè terreni irrigui o terreni i cui proprietari abbiano assolto agli obblighi di colonizzazione. Si sposterebbe, poi, la data del 25 ottobre 1955 al 15 febbraio 1955, cioè alla data in cui venne annunciata l'interpellanza dell'onorevole Lo Magro, che prospettava il problema del Biviere di Lentini e chiedeva provvedimenti legislativi atti a comprendere quei terreni sotto lo imperio della legge di riforma agraria.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Pure l'interpellanza diventa fonte di diritto! E' inaudito! E' follia!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non posso accettare la data del 15 febbraio 1955 proposta dall'onorevole Cuzari.

Dobbiamo tutti essere convinti della necessità di riferirci, invece, alla data del 25 ottobre 1955, data della presentazione della proposta di legge.

Insisto, quindi, sul mio emendamento sostitutivo dell'articolo 2 bis, senza le modifiche apportatevi nel mio precedente intervento, dato che queste volevano essere un tentativo per determinare un voto unanime dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non rimane, quindi, che porre ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, al quale la Commissione ha dichiarato, in sostanza, di essere contraria, avendo fatto una proposta diversa, nella quale sono contenuti gli estremi di un parere negativo.

FRANCHINA. Dato che l'onorevole Alessi ha dimostrato che la sostanza della legge non lo interessa!

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Milazzo:

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

sostituire all'articolo 2 bis il seguente:

Art. 2 bis.

Per la esenzione dal conferimento prevista dal primo comma dell'articolo 25 della citata legge di riforma agraria si ha riguardo alla condizione dei terreni al 25 ottobre 1955. Sono, altresì, esenti dal conferimento i terreni oggetto della presente legge che risultino destinati all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, se e in quanto compresi in piani o progetti già approvati.

Comunico che gli onorevoli Marullo, Montalto, Pivetti, Pettini, Palazzolo, Grammatico, Seminara, Adamo, Majorana della Nicchiara, Faranda, Mazza e Buttafuoco hanno chiesto la votazione per appello nominale sull'emendamento Milazzo.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale sull'emendamento Milazzo, sostitutivo dell'articolo 2 bis.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole all'emendamento; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione: risulta estratto il nominativo del deputato Calderaro.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Calderaro.

MAZZOLA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo - Alessi - Battaglia - Bonfiglio - Buttafuoco - Cannizzo - Carollo - Castiglia - Cimino - Cinà - Coniglio - Corrao - D'Angelo - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Germanà - Grammatico - Impalà Minerva - Lo Giudice - Majorana - Majorana della Nicchiara - Marinese - Marino - Marullo - Mazza - Milazzo - Montalto - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Palazzolo - Pettini - Pivetti - Festivo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Salamone - Sammarco - Seminara - Signorino - Stagno D'Alcontres.

Rispondono no: Bosco - Buccellato - Calderaro - Carnazza - Celi - Cipolla - Colajanni -

Colosi - Cortese - D'Agata - Denaro - Franchina - Jacono - Lentini - Lo Magro - Macaluso - Marraro - Martinez - Messana - Montalbano - Nicastro - Ovazza - Palumbo - Renda - Russo Michele - Saccà - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

Si astengono: Cuzari - Rizzo.

E' in congedo: Recupero.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti	77
Astenuti	2
Votanti	75
Maggioranza	38
Hanno risposto « sì »	44
Hanno risposto « no »	31

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dell'emendamento Milazzo, dichiaro superati gli emendamenti Franchina ed altri, gli emendamenti Celi ed altri, sostitutivo del secondo comma e soppressivo del terzo, e lo emendamento Marullo ed altri.

Resta in vigore soltanto l'emendamento aggiuntivo Celi ed altri, che rileggo.

aggiungere all'articolo 2 bis il seguente periodo:

« La suddetta esenzione è condizionata alla ultimazione delle opere entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

FRANCHINA. Io ho chiesto la soppressione del terzo comma. Prima va posta in votazione la soppressione e poi l'emendamento.

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

PRESIDENTE. L'emendamento Milazzo era sostitutivo di tutto l'articolo.

FRANCHINA. Si doveva votare per divisione.

PRESIDENTE. Così è.

ALESSI, Presidente della Regione. Vorrei chiedere un chiarimento alla Commissione: si tratta di opere in corso o di opere da iniziare?

PRESIDENTE. E' un chiarimento che dovrebbero dare i presentatori.

CELLI, relatore. Onorevole Presidente, si tratta proprio delle opere di bonifica considerate già nell'emendamento approvato.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Se si tratta delle opere pubbliche, cioè delle opere di competenza dello Stato, non si può far ricadere sul privato la conseguenza della carenza dello Stato. Se, invece, si tratta dello impiego, entro tre anni, non solo dei contributi, ma del proprio capitale, siamo d'accordo. Diciamo chiaramente di quali opere si parla, ad evitare che lo Stato non perfezioni opere di sua competenza, il che non è giusto. Se parliamo, quindi, delle opere di bonifica col contributo dello Stato, siamo d'accordo che debbano essere fatte entro tre anni; se si tratta, invece, dei piani ordinari di trasformazione, ricordiamoci che la legge di riforma agraria stabilisce apposite norme.

CELLI, relatore. L'emendamento, in quanto segue il testo già approvato, si riferisce chiaramente alle opere pubbliche.

PRESIDENTE. E' evidente, quindi, che la osservazione del Presidente della Regione è valida.

ALESSI, Presidente della Regione. E se è opera diretta dello Stato? Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di ritirare l'emendamento, se si riferisce ad opere dirette dello Stato. Se

ritarda di un mese la ultimazione ed il collaudo, se l'ingegnere arriva un mese dopo, si deve far cadere tutto? Sono convinto che non sia questa l'intenzione dei presentatori. In questo caso, vorrei pregarli di ritirare l'emendamento, in quanto sono convinto, ripeto, che i presentatori non abbiano questa intenzione.

CIPOLLA. Conviene ritirarlo.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento si intende ritirato.

Passiamo all'articolo 3.

Onorevoli colleghi, vi sono molti emendamenti, per cui si richiede una certa attenzione.

CELLI, relatore. Onorevole Presidente, per un equivoco, è parso che l'emendamento fosse stato da noi ritirato. Debbo dire che né io né alcuno dei presentatori intendiamo ritirarlo.

PRESIDENTE. Non aveva dichiarato di ritirarlo? Così mi era parso di sentire.

MACALUSO. L'ha detto l'onorevole Cipolla, che non è firmatario.

PRESIDENTE. Allora dichiaro che non è ritirato.

CELLI, relatore. Vorrei far presente che, anche quando venisse approvato questo emendamento, non si impedirebbe la realizzazione delle opere pubbliche, in quanto, per effettuarle, l'ente pubblico dovrà sempre procedere alla espropriazione. Cambierebbero soltanto i soggetti dell'espropriazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Celi insiste nell'emendamento. Il Governo vuole esprimere il suo parere?

ALESSI, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, sarebbe opportuno coordinare l'emendamento con l'articolo già approvato, perché la dizione «ultimazione delle opere» è molto generica: bisogna precisare di quali opere si tratti. Nessuna difficoltà ha il Governo a rendere, più che possibile, specifica e chiara la legge, onde stabilire, senza

III LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

equivoco, le responsabilità dei destinatari, ma a condizione che non si facciano cose arbitrarie.

· PRESIDENTE. A titolo di coordinamento formale, si può fare un unico periodo, così si evitano dubbi.

CELI, relatore. Deve essere un unico periodo.

PRESIDENTE. Io farei questa proposta di coordinamento formale: « Sono, altresì, esenti da conferimento i terreni oggetto della « presente legge che risultino destinati alla « esecuzione di opere pubbliche di bonifica, « se ed in quanto queste » (cioè le opere di bonifica) « siano comprese in piani o progetti già approvati e siano ultimate entro tre « anni dall'entrata in vigore della presente « legge ». E' questo il concetto ?

CELI, relatore. Onorevole Presidente, per me va bene.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Il pensiero dei presentatori non corrisponde affatto alla espressione usata; immagino che i presentatori si siano posto, invece, questo quesito: stabilendo che non debbano conferirsi quegli ettari che potrebbero essere destinati in seguito alla costruzione dell'invaso, a chi andrebbe la terra, qualora queste opere non dovessero realizzarsi? I terreni, con la scusa che sono già compresi nei piani destinati alla esecuzione di opere di bonifica, non si conferiscono e le opere non si eseguono, rimanendo il privilegio del non conferimento. Il quesito reclama una soluzione, e la soluzione non può essere che questa: qualora l'opera, con il contributo dello Stato, ma a carico del privato, non sia ultimata entro i tre anni, il conferimento diventa obbligatorio. Ora, se l'invaso è quasi tutto costruito, ma non è ultimata, ad esempio, la banchina, in questo caso l'opera non si porta più a compimento? Non possiamo lasciare incompiute le opere iniziate, dopo avere speso tanti milioni; mi pare che questa non sia l'intenzione dei presentatori.

In conclusione, se sostituiamo alle parole « e siano ultimate » le altre « ed abbiano concreto inizio », allora siamo d'accordo. (Interruzione dell'onorevole Cipolla)

Onorevole Cipolla, dico questo in quanto il problema su cui discutiamo è se costruire o non il lago artificiale, cioè se vogliamo l'irrigazione. Se siamo d'accordo per il lago e per che sia costruito al più presto, non diamo nessun beneficio ai proprietari.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento Celi, d'accordo con il Governo, rimane così modificato:

aggiungere all'ultimo periodo dell'emendamento Milazzo, già approvato, le parole: « ed abbiano concreto inizio entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge »; ed apportare, a titolo di coordinamento, una semplice modifica di carattere formale, sostituendo alle parole: « ed in quanto compresi » le altre: « ed in quanto le medesime siano comprese ».

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nessuno è contrario alla costruzione di laghi artificiali ed alla irrigazione. Vi sono già dei precedenti casi di terreni assegnati e che dovrebbero essere sommersi da laghi progettati dopo l'assegnazione. Qualora si debba fare un'opera pubblica, questa si potrà fare benissimo dopo l'assegnazione ed il proprietario potrà seguire la stessa sorte di tanti altri.

Mi pare, però, che il problema su cui discutiamo sia un poco diverso. Sembra, infatti, che la costruzione di questa opera pubblica sia alquanto controversa. Infatti delle delegazioni di contadini, interessati all'assegnazione, sembra abbiano fatto presenti al Governo delle incertezze circa l'utilità di questa opera, entrata già in programma esecutivo; per cui, allo stato, si tiene sospesa tutta la pratica.

Ora, se l'opera è stata programmata, è evidente che si dovrà fissare un termine, sia per l'inizio che per il completamento. Il termine per il completamento non può essere uguale a quello dell'inizio. Non è possibile, quindi, dire entro tre anni.

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

Io, comunque, sostengo che, fino a quando l'opera non viene iniziata, il terreno si deve lasciare agli assegnatari e non ai proprietari.

Se l'opera si deve iniziare entro tre anni non si spiega...

ALESSI, Presidente della Regione. Io ho detto che non ho difficoltà di ridurre il termine a due anni, cioè per le opere che abbiano inizio infra due anni.

CIPOLLA. Se siamo già sul piano di doverle costruire e se c'è già il finanziamento...

ALESSI, Presidente della Regione. Parliamo di inizio concreto, non parliamo di finanziamento.

PRESIDENTE. Allora il testo risulterebbe così: « Sono, altresì, esenti da conferimento i terreni oggetto della presente legge che risultino destinati alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica, se ed in quanto le medesime siano comprese nel piano o nei progetti già approvati ed abbiano concreto inizio entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge. »

CIPOLLA. Due anni?

PRESIDENTE. Mi si dice che vi siete accordati per due anni.

MARULLO. Noi siamo favorevoli.

CIPOLLA. Un anno.

MILAZZO, Assessore all'Agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'Agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Voglio soltanto chiarire all'Assemblea il perché sorga la discussione circa la ultimazione o il concreto inizio delle opere. Se ci riferissimo alla ultimazione, effettivamente, porremmo delle condizioni eccessive, mentre, riferendoci al concreto inizio, possiamo ridurre il termine a due anni. Bene fissare questo termine perché attualmente, con la Cassa per il Mezzogiorno, vi è una discussione circa i progetti esecutivi. Ed allora, perché parlare di ridurre il termine

ad un anno, quando si sa che entro un anno la questione non potrà essere risolta? Quindi, è per una cautela che si vuol mettere il termine di due anni, appunto per le discussioni in corso fra il Governo e la Cassa per il Mezzogiorno.

STRANO. Ci meraviglia sentire da lei queste cose, mentre ai lantinesi aveva detto che il lago non si sarebbe fatto.

CELI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI, relatore. Onorevole Presidente, io non ho difficoltà ad accettare quanto propone il Governo in sede di modifica dell'emendamento. Mi preme, però — perché mi sembra che siano sorte delle confusioni su questo — far presente che, comunque, l'emendamento non avrebbe avuto alcun effetto ritardatario sulle eventuali opere pubbliche di bonifica per destinare un invaso a fine di irrigazione. Ci sarebbe stata, al massimo, una sostituzione, sarebbero state espropriate altre ditte invece della ditta originaria, ma l'opera pubblica di bonifica, l'invaso, si sarebbe potuto sempre realizzare. L'emendamento non era ostativo a questa possibilità, in quanto non indicava alcuna esclusione per queste opere di pubblica utilità che hanno prevalenza sui diritti dei proprietari, sia piccoli coltivatori, sia grandi proprietari della zona.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. L'articolo, così come era stato approvato, senza aggiunzione — anche se sentiamo che sia di scarsa efficacia — è pericoloso perché, nell'intervallo, sulla brevità del quale non dobbiamo farci illusioni, potrà succedere quello che è successo sempre quando i terreni restano in mano ai proprietari, i quali hanno tutto l'interesse di evitare lo scorporo o la espropriazione, meno vantaggiosa della vendita. Allora, perlomeno, vorrei chiedere al Governo un impegno morale: che si renda di pubblica ragione quale è il terreno che potrà essere espropriato, (il che si può fare, se è vero che piani e programmi sono già approvati) per evitare che i conta-

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

dini possano essere un'altra volta frodati e indotti ad acquistare quei terreni. In tal modo, a Lentini e in quella zona, si saprà quali terreni sono in questa situazione, e si eviterà la vergogna che i contadini acquistino le terre che dovranno essere espropriate ad oltre un milione per ettaro. Credo che, perlomeno, una assicurazione del Governo in questo senso potrebbe moralizzare la situazione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Il pericolo effettivamente c'è. I piani, però, sono stati pubblicati a norma di legge e, da parte del Governo, si darà loro divulgazione pratica, precisando il terreno che andrà ad essere invaso, in modo che non possa essere sorpresa la buona fede degli acquirenti. Del resto, la discussione che sta facendo l'Assemblea renderà perplessi tutti i candidati alle compere, non solo per il terreno che andrà a sommersi, ma per quello che sarà sottoposto a scorporo. Comunque, il pericolo avvertito e denunciato dallo onorevole Ovazza esiste ed è questa la ragione per cui si darà più accentuata pubblicità agli atti ed ai piani.

STRANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Milazzo, aveva, a suo tempo, promesso, ad una delegazione di lantinesi, che il lago non si sarebbe fatto; oggi, invece, prospetta la eventualità della costruzione di un lago artificiale.

Debbo ancora fare rilevare che i terreni su cui dovrebbe sorgere il lago in parte sono stati venduti. Come faremo a risolvere il problema?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Onorevoli colleghi, ho fatto male a non chiarire prima anche que-

sto punto. Avevo detto della necessità della costruzione dell'invaso. L'onorevole Strano accenna ad una delegazione di lantinesi, venuta da me nel mese di settembre, alla quale esposi il mio pensiero. Chi non muta non medita, onorevoli colleghi. Proprio nel mese di settembre, la mia opinione in proposito era questa: che il serbatoio... (interruzioni) Lasciatemi dire. Gli argomenti tecnici hanno un'importanza maggiore di quanto possano averne altri in altri campi. Sono lietissimo di questa occasione, in quanto mi dà la possibilità di esprimere il mio pensiero su tanta delicata materia, specie nel campo tecnico.

Ebbi delle perplessità circa la perdita di terreni per la costruzione di un invaso e mi indirizzai — e credo che l'Assemblea, in questo, non potrebbe non essere d'accordo — decisamente perché il serbatoio, qualora dovesse sorgere, sorgesse in zona più alta e non mai nel centro dello stesso lago. In tal senso manifestai il mio pensiero ai lantinesi, venuiti nel settembre scorso.

Passiamo ora a quanto è avvenuto dopo: ho disposto delle indagini ed ho promesso anche una visita sul luogo, perché volevo venire a conoscenza della permeabilità o meno del terreno che doveva scegliersi in alto, in sostituzione di quello al centro del lago prosciugato. Ho appreso dai tecnici che in alto non c'è terreno utile da potere adibire a serbatoio. Queste opere non possono derivare, caro onorevole Strano, da decisioni di Assemblea. Non si può andare contro natura: quando un terreno è permeabile, non consente di costruire l'invaso laddove può essere il nostro desiderio e la nostra convenienza. E' una ragione di carattere puramente tecnico che mi ha guidato, allora, nel desiderio che avevo di non sottrarre utile estensione di terreno ai conferimenti, agli scorpori ed alla lottizzazione. E' una considerazione di carattere tecnico che oggi sopravviene e mi mette in condizione di dovere dire che l'invaso dovrà sorgere nel fondo, perché in alto il terreno è risultato permeabile e, quindi, non in grado di potere fare da fondo al lago artificiale.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io, senza dubbio, non acquisterò ne-

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

sun merito, perchè non ho la virtù della mutevolezza, di cui oggi l'onorevole Milazzo ci ha dato larga copia e larghi esempi. Però, se non sbaglio, il ragionamento e la pretesa spiegazione che l'onorevole Milazzo ha voluto dare all'onorevole Strano — il quale giustamente denunziava una situazione grave creatasi in seguito alle dichiarazioni fatte dallo stesso Assessore agli interessati di Lentini — mi pare non abbiano minimamente una possibilità di serio ingresso.

L'onorevole Milazzo, infatti, ebbe a dire, anzitutto, che l'invaso non si sarebbe fatto perchè antieconomico; poi, invece, che l'invaso si sarebbe fatto in una zona compresa nell'area del vecchio lago. Ora io credo che questo costume della mutevolezza dia adito ad illegali improvvisazioni. L'onorevole Milazzo parlava sulla scorta di elementi tecnici che qualcuno gli aveva fornito, prima ancora di recarsi sul posto; ma la non permeabilità della zona del vecchio lago e la permeabilità della zona soprastante doveva essere nota. Certo è che, in seguito a queste dichiarazioni — leggere senza dubbio, perchè non suffragate da alcun elemento tecnico — l'onorevole Milazzo, obiettivamente, si è posto nella condizione di danneggiare coloro i quali, sulla scorta di tanta autorità, che stabiliva che non si sarebbe dato luogo a possibilità di costruzione di lago artificiale, hanno acquistato quei terreni di cui si preoccupa il collega Strano. Egli, infatti, dice che, in seguito alle dichiarazioni dell'Assessore, quali che ne siano stati gli elementi che l'hanno spinto a farle, si sono avuti una serie di atti di trasferimento.

Non è cosa da prendersi sottogamba, questa questione. Lei, onorevole Assessore, senza essere stato sul posto, ha consultato persone che non sapevano che non si potesse creare l'invaso a monte e, con le sue dichiarazioni, ha favorito le vendite; questa è la considerazione che bisogna trarre dalla sua frequente mutevolezza. Lei, invece, poteva dire: state attenti perchè noi non abbiamo compiuto i necessari accertamenti tecnici che ci consentano di stabilire se è economico, se è utile costruire l'invaso e se si farà nel punto dove era il vecchio lago o a monte. Lei, invece, dà il giudizio che tecnicamente era necessario — e ritengo che sia esatto — costruire il lago artificiale a monte, al fine di rendere irrigabile il maggior numero di ettari possibile.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste.* L'ho pensato; ma madre natura non mi aiuta.

FRANCHINA. Lei non parla come un *qui-libet de populo*, ma parla come Assessore responsabile, il quale sa dove deve sorgere il lago. Per le sue dichiarazioni leggere, sorgono una serie di danni considerevoli, di cui lei è oggi il responsabile, sia pure involontario. Ella, ora, pretenderebbe che quella gente, la quale ha pagato la terra fior di quattrini, con le tariffe che possono stabilire gli agrari per un terreno ricco di promesse, che quella gente che ha dedicato probabilmente tutta la vita a raggranellare quel denaro per l'acquisto del terreno, accolga con piacere la notizia che il terreno sarà espropriato dopo che lei stesso praticamente ne aveva consigliato l'acquisto!

ALESSI, *Presidente della Regione.* Sono lieto di queste considerazioni che riabilitano nella sua stima le mie dichiarazioni. Lei si preoccupa di qualche vendita che si è fatta con la successiva trasformazione.

FRANCHINA. Non di qualche vendita, ma di tutte. L'onorevole Assessore ha dato il colpo mortale. Lo ha dato in seguito al suo repentino ulteriore mutamento. Consentitemi, allora, che io vi faccia il conteggio aritmetico: per la costruzione dell'invaso occorre una estensione di terreno di 427 ettari, 250 ettari sono già venduti, 60 ettari sono trasformati in agrumeto, 36 pozzi esistono. Tali pozzi presumibilmente, potranno essere considerati opere stabili per le irrigazioni. A voi mancano 40 ettari per arrivare alla effettiva estensione di quei terreni che dovremmo dare ai contadini.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste.* Si riferisca a 1.176 ettari, non a 400: l'incidenza è su 1.176.

FRANCHINA. Allora Ella, onorevole Assessore, in Commissione ci ha fatto presente che gli ettari erano 1.050 e non 1.500. Se qui c'è la virtù di far moltiplicare il volume degli ettari, la questione è un'altra; ma, se ci sono 1.050 ettari, io dico che il conto semplice e aritmetico dà un esubero di 40 ettari.

III LEGISLATURA

LIII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

Attraverso quest'ultima norma, che dovrebbe mandare alle calende greche l'attuazione della legge, dando la possibilità agli attuali proprietari di continuare a vendere la terra, la legge diventa una beffa due volte: la prima, attraverso l'esclusione dall'esonero, in omaggio ai sacri principi di cui pomposamente ha fatto cenno il Presidente della Regione; adesso, attraverso questo suo intento di voler sottrarre quei pochi ettari che possono restare. Diguisachè abbiamo perduto sette giorni in Commissione e da otto giorni ci battiamo da questa tribuna per arrivare a questa conclusione: i proprietari venderanno tutta la terra e la legge sarà stata fatta unicamente per metterci in una polemica più o meno accesa.

Io ritengo che l'emendamento debba essere accolto sotto il profilo del termine minimo, che potrà dar luogo alla assegnazione di qualche ettaro di terra ai lavoratori della zona di Lentini, i quali veramente aspettano che, con questa legge, si possa dare loro quel minimo da cui possano trarre fonte di vita.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento Celi nel testo coordinato con il Governo.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 2 bis nel suo complesso quale risulta dagli emendamenti ap-

provati e dalla modifica formale approvata a titolo di coordinamento. Lo rileggo:

Art. 2 bis.

Per la esenzione dal conferimento previsto dal 1° comma dell'articolo 25 della citata legge di riforma agraria si ha riguardo alla condizione dei terreni al 25 ottobre 1955. Sono altresì esenti dal conferimento i terreni oggetto della presente legge che risultano destinati all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, se ed in quanto le medesime siano comprese in piani o progetti già approvati ed abbiano concreto inizio entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

(E' approvato)

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviate a domani, 8 febbraio, alle ore 10,30, per il seguito dell'ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 20,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo